



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA
De.C.O. (Denominazione comunale di origine)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28-07-2017

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 – Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 – Logo De.C.o.
- Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 10 – Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 11 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 12 – Obblighi dell'utilizzatore del marchio
- Art. 13 - Controlli
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 – Sanzioni
- Art. 16 – Recesso dell'utilizzatore
- Art. 18 – Obbligo di riservatezza
- Art. 19 – Struttura organizzativa competente
- Art. 20 – Iniziative Comunali di coordinamento
- Art. 21 – Tutele e garanzie
- Art. 22 – Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 23 – Norme finali

Allegato A:

Logo De.C.O.

Allegato B:

fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C:

fac-simile di domanda da compilare in bollo

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche del territorio del Comune di Rivergaro, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Rivergaro grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio del Comune di Rivergaro.
5. Per le finalità di cui sopra il Comune ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti comuni e la loro attuazione.
6. Con il presente Regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione :
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;

- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che, per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
- d) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- f) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale" attribuendovi lo stesso significato di cui la comma precedente.

ART. 4 – ISTITUZIONE DELLA De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Rivergaro.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Comune di Rivergaro".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Rivergaro. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguitato ai sensi di legge.

5. Il marchio collettivo è un marchio territoriale e può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e che producono e/o commercializzano tale prodotto, preparato secondo le modalità da stabilirsi con relativo disciplinare e valutate dall'Organismo di controllo di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 5 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Rivergaro, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare e scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Rivergaro, anche se non vi hanno la sede legale.
5. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 6 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un apposito Albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;

- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
- 3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
- 4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
- 5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
- 6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
- 7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
- 8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

ART. 7 – LOGO De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente Regolamento.

ART. 8 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune Di Rivergaro ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

ART. 9 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O. AI PRODOTTI LOCALI

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune che attiva le conseguenti verifiche informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O. con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O. approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Rivergaro);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O. con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
8. Per le segnalazione e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente Regolamento.

ART. 10 – COMUNICAZIONE COMUNALE PER LA De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata e presieduta dal Sindaco fanno parte:

- n. 1 esperto agronomo;
 - n. 1 esperto del settore enogastronomico locale;
 - n. 1 Consigliere rappresentante della minoranza Consiliare;
 - il Responsabile della struttura Comunale di cui all'art. 19.
2. Di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
 3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
 4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 19.
 5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
 6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
 7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari ovvero, ove lo ritenga necessario un disciplinare di produzione.
 9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscriversi nel registro De.C.O. approvando contestualmente o, se non possibile, successivamente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
 10. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O. qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
 11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
 12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
 13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
 14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
 15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

ART. 11 – UTILIZZO DELLA De.C.O. E DEL RELATIVO LOGO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
5. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al minuto la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
7. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
8. Il Comune di Rivergaro, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
9. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE DEL MARCHIO

L'utilizzatore si obbliga a:

- 1) utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale ne è stato rilasciato l'uso;
- 2) tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Comune;
- 3) osservare le prescrizioni del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione;
- 4) impegnare a partecipare alle attività di promozione concordati con l'Ente titolare del Marchio;
- 5) comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso del Marchio;
- 6) utilizzare il Marchio ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione;
- 7) fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

ART. 13 – CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

ART. 14 – SANZIONI

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguentemente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) Il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazioni nei termini fissati dal Comune;
 - b) Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O. accertato dal Comune anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

ART. 15 - SANZIONI

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.

In caso di non conformità in merito all'utilizzo del "Marchio" il Sindaco del Comune di Rivergaro, anche all'esito di proposta dell'organo di verifica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni agli utilizzatori (o anche licenziatari) responsabili:

- a) Ammonizione scritta;
- b) Sospensione;
- c) Sanzione pecuniaria;
- d) Revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati agli utilizzatori del Marchio con lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori.

Le sanzioni per non conformità gravi saranno accompagnate dalla pubblicazione, a cura del Comune e a spese dell'utilizzatore, del relativo provvedimento sul più letto dei quotidiani locali.

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi.

La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 300,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Comune.

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione può essere revocata anticipatamente quando si accerti l'adeguamento dell'utilizzatore alle condizioni fissate.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono annotati nell'elenco dei licenziatari.

La revoca viene determinata dall'Organismo di controllo nei confronti dell'utilizzatore per le seguenti eventuali cause:

- 1) non osservi le disposizioni del presente Regolamento d'uso del marchio nonché quelle contenute nei disciplinari di produzione;
- 2) non dia esecuzione alle deliberazioni relative all'uso del marchio;
- 3) assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al Comune o agli altri soggetti interessati;
- 4) utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
- 5) sia soggetto al fallimento o cessazione dell'attività che la persona cedente è tenuta a comunicare all'Ente.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

ART. 16 – RECESSO DELL'UTILIZZATORE

L'utilizzatore può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del Marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Rivergaro a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco degli utilizzatori e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

ART. 17 – RICORSI

Contro la decisione del Comune di Rivergaro, l'impresa può fare ricorso esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

Il Comune di Rivergaro ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza, che le

Parti espressamente dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente, anche con riferimento alla modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto Regolamento.

La decisione arbitrale vien fin d'ora riconosciuta dalle Parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

ART. 18 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.

ART. 19 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative alle attività produttive.
3. Il Responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli artt, 5 e 6.

ART. 20 – INIZIATIVE COMUNALI DI COORDINAMENTO

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento alla cittadinanza per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle Istituzioni e delle Associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune ricerca ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con Enti, Organismi e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia. La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impegno da parte delle singole imprese beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.
4. Presso il Comune viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune di Rivergaro", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
6. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente Regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

ART. 21– TUTELE E GARANZIE

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 22 – RINVIO ALLE NORME STATALI E REGIONALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti che costituiscono un limite rispetto alle discipline dalle stesse previste all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità in ordine attuativo.

ART. 23 – NORME FINALI

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, al fine di valutarne l'efficacia, il Responsabile della struttura comunale competente rassegherà alla Giunta Comunale una relazione sullo stato di attuazione.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con atto di Consiglio Comunale. La proposta di modifica può venire dall'Organismo di controllo. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun utilizzatore del marchio e diviene efficace e vincolante trascorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni. Nel predetto termine ciascun utilizzatore del marchio ha facoltà di recedere dalla licenza d'uso.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO A: LOGO De.C.O.

ALLEGATO B

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
Del Comune di
29029 RIVERGARO

OGGETTO: Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di _____

segnala ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti *

Firma

Rivergaro, lì

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
(scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

ALLEGATO C

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

BOLLO

Al Signor Sindaco
del Comune di
29029 RIVERGARO (PC)

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di titolare / Legale rappresentanti della Ditta _____

avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio esercente

attività di somministrazione di alimenti e bevande e bevande altro _____

con sede in _____ Via _____ P. IVA n.

_____ Premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio rivergarese, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

C H I E D E

Di essere iscritta nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico Regolamento Comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione, etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contententi organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)

altro: _____ *

Rivergaro, li _____

Firma

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico ecc.)